



PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA E AMBIENTE

Via Borgo Vico n° 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 fax 031.230.383

Servizio Rifiuti

Referente : Arch. Paolo Negretti

Tel. 031/230.447; mail: paolo.negretti@provincia.como.it

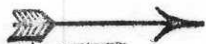
Rif. 16.05 f. 22/2012

Prot. **46130**

Como li 7 novembre 2013

Oggetto: Provvedimento Dirigenziale n° 90/A/ECO del 16 ottobre 2013. Ditta Nespoli Adriano S.a.s. di Nespoli Elio & C. con sede legale in Arosio via San Carlo 1. Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R5) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Brenna, via Valsorda s.n.c. Art. 208 D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.

Raccomandata A.R.



Spett.le Ditta
Nespoli Adriano Sas di Nespoli Elio & C.
Via Villa San Carlo 1
22060 – AROSIO

Egr. Sig.
SINDACO
del Comune di
22040 – BRENNA

Spett.le
ARPA
Sede provinciale di Como
Via Einaudi, 1
22100 - COMO

Spett.le
Settore Polizia Locale
- SEDE

Con la presente si comunica che con Provvedimento Dirigenziale n° 90/A/ECO del 16 ottobre 2013, che qui si notifica in copia autentica alla ditta di cui all'oggetto, è stata concessa l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R5) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Brenna, via Valsorda s.n.c..

Alla ditta Nespoli Adriano Sas di Nespoli Elio & C. si ricorda che, ai sensi dell'art. 208 comma 11 lett. g) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le garanzie finanziarie richieste dovranno essere prestate al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio, che dovrà essere formalmente comunicato a questi uffici.

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RIFIUTI
(Stefano Noseda)

N 42874 di protocollo

N° 90/A/ECO di registro del 16 ottobre 2013



PROVINCIA DI COMO

“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”

SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

Oggetto: Ditta: Nespoli Adriano S.a.s. di Nespoli Elio & C. con sede legale in Arosio via San Carlo 1. Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R5) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Brenna, via Valsorda s.n.c. Art. 208 D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RIFIUTI
(Stefano Noseda)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Dario Galetti)

PROVINCIA DI COMO SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

Al sensi di legge attesto che il presente
documento composto da nr. 13
facciate, è copia conforme all'originale
qui esistente.

Como, 11/11/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Noseda



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI

Ditta: Nespoli Adriano S.a.s. di Nespoli Elio & C. con sede legale in Arosio via San Carlo 1. Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R5) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Brenna, via Valsorda s.n.c. Art. 208 D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.

VISTI:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
- il D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- il D.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4;
- il D.lgs. 3 dicembre 2010 n° 205;
- il Regolamento UE 305/2011 del 9 marzo 2011;
- la norma UNI EN 13242/2002 + A1.;
- la norma UNI EN 13242/2008 del 6 marzo 2008;
- il D.M. 203/2003 del 8 maggio 2003;
- la Circolare Ministero dell' Ambiente n° 5205/2005 del 25 luglio 2005;
- il D.lgs. 25 luglio 2005 n° 151 e s.m.i.;
- il Regolamento del Consiglio (UE) 31 marzo 2011 n° 333/2011;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la L. 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- la L. 7 agosto 2012 n. 134;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2012;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n° U-0402843 del 21/09/2011;
- la D.G.R. n° 7851 del 25 gennaio 2002;
- la D.G.R. n° 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. n° 29874 del 15 luglio 1997;
- la D.G.R. n° 220 del 27 giugno 2005 e s.m.i.;
- la D.G.R. n° 3596 del 6 giugno 2012;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi in forza della D.G.R. n. 7851 del 25 gennaio 2002 e della D.G.R. n. 9497 del 21 giugno 2002, esecutive ai sensi di legge e sulla base di quanto disposto dalla L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. ;





RICHIAMATA la D.G.R.:

- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

VISTA la D.G.R. n° 29874 del 15 luglio 1997 e la D.D.G. del 5 Novembre 1999 n° 45055 della Direzione Generale Tutela ambientale della Regione Lombardia, con le quali vengono adottate le norme di funzionamento della conferenza di cui all'art. 27 del D.lgs. 22/97 di competenza provinciale;

VISTI in particolare i contenuti dell'Allegato IV punto 7 lett. zb) del D.lgs. n° 4 del 16 gennaio 2008;

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2005.0022040 del 09 agosto 2005, in merito ad assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n° 12/A/ECO del 06/02/2013 del Dirigente del settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, relativo alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Brenna, via Valsorda s.n.c.

VISTO che il suddetto provvedimento ha determinato di escludere dalla procedura di V.I.A. la gestione dell'impianto di che trattasi, con le prescrizioni riportate nel citato provvedimento dirigenziale;

PRESO ATTO:

- che la ditta di che trattasi ha inoltrato alla Provincia di Como, in data 28 dicembre 2012, in atti provinciali protocollo n° 255 del 03/01/2013, istanza di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R5) di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto sito in Comune di Brenna, via Valsorda s.n.c.;
- che la ditta di che trattasi ha trasmesso integrazioni, precisazioni e chiarimenti all'istanza di cui sopra con note in data 02/05/2013, 11/06/2013, 17/06/2013 e 16/09/2013;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia e Ambiente, precisando che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- la conferenza di servizi conclusiva, tenutasi in data 7 agosto 2013, presso i competenti uffici della Provincia di Como, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto di che trattasi;





- l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como è determinato in **€ 175.695,12** ed è relativo a:
 - messa in riserva in ingresso (R13) di m³ 3014 di rifiuti non pericolosi, pari a **€ 532.332,76** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 53.233,28**;
 - messa in riserva in uscita (R13) di m³ 60 di rifiuti non pericolosi, pari a **€ 10.597,28**;
 - trattamento (R3 – R12) di 128.000 t/a di rifiuti non pericolosi, pari a **€ 111.864,56**;e che tale cauzione debba essere valida oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi;
- con nota in data 28/012/2012 la ditta Nespoli Adriano S.a.s. di Nespoli Elio & C. ha espresso la volontà di avviare i rifiuti messi in riserva in ingresso a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004;
- l'istruttoria tecnico amministrativa, condotta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

DA ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare il progetto e autorizzare, ai sensi dell'art 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. sulla base della documentazione presentata, la ditta Nespoli Adriano S.a.s. di Nespoli Elio & C con sede legale in Arosio via San Carlo 1, alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R5) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Brenna, via Valsorda s.n.c., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire, sulla base del punto 2 dell'allegato A della D.G.R. n° 7851 del 25 gennaio 2002 un termine massimo di **un anno** dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto ed un termine massimo di **tre anni** dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori, previsti dal progetto approvato; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione. A tal fine la ditta dovrà dare comunicazione scritta, ai competenti uffici di questa Provincia, della data di inizio dei lavori;





3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Provincia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che entro i successivi 30 giorni ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che qualora tale termine sia trascorso senza riscontro l'esercizio può essere avviato e ferma restando la presentazione delle garanzie finanziarie di cui al successivo punto 5. In ogni caso l'avvio dell'esercizio è subordinato all'ottenimento, da parte della ditta in argomento, dell'autorizzazione allo scarico;
4. di stabilire, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., che la durata dell'autorizzazione è di 10 (dieci) anni dalla data di emanazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dello stessa autorizzazione;
5. in **€ 175.695,12** l'ammontare totale della fidejussione relativo a:
 - messa in riserva in ingresso (R13) di m³ 3.014 di rifiuti non pericolosi, pari a **€ 532.332,76** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 53.233,28**;
 - messa in riserva in uscita (R13) di m³ 60 di rifiuti non pericolosi, pari a **€ 10.597,28**;
 - trattamento (R3 – R12) di 128.000 t/a di rifiuti non pericolosi, pari a **€ 111.864,56**;e che tale cauzione debba essere valida oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi. La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n° 19461/04.
6. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di impianto di gestione rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 dello stesso D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata al permanere della disponibilità delle aree interessate dall'impianto, da parte della ditta Nespoli Adriano S.a.s. di Nespoli Elio & C.;
8. che ogni modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al competente settore della Provincia di Como per la necessaria autorizzazione;
9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
10. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di emissione in atmosfera, di scarico in fognatura e/o nell'ambiente, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;



DISPONE

11. la notifica del presente atto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla ditta Nespoli Adriano S.a.s. di Nespoli Elio & C., al Comune di Brenna ed all'A.R.P.A.;
12. la trasmissione del presente atto al Settore Polizia Locale della Provincia di Como;

DÀ ATTO

13. che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. può avvalersi dell'A.R.P.A.;
14. che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate. In caso di revoca potrà essere disposta la bonifica, se necessaria, dell'area interessata;
15. che a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RIFIUTI
(Stefano Nosedà)





Ditta : Nespoli Adriano S.a.s. di Nespoli Elio & C.
Sede legale : Arosio via San Carlo 1;
Ubicazione impianto : Brenna, via Valsorda s.n.c.;

1. Descrizione dell'impianto.

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di circa 2.635 m², di cui 2313 m² pavimentati in calcestruzzo con finitura al quarzo. L'area interessata dall'impianto risulta censita al N.C.T.R. del Comune di Brenna e identificata ai mappali 3167 e 2561 (parte) del foglio 904 e, sulla base della documentazione presentata, risulta in disponibilità alla ditta Nespoli Adriano S.a.s. di Nespoli Elio & C.;
- 1.2 I suddetti mappali ricadono in zona "D2 area produttiva di nuova formazione", così come specificato nelle dichiarazioni prodotte dalla ditta Nespoli Adriano S.a.s. di Nespoli Elio & C.;
- 1.3 Vengono effettuate operazioni di recupero come di seguito indicate:
- messa in riserva (R13);
 - selezione e cernita (R12);
 - recupero di sostanze inorganiche (R5).
- 1.4 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è rappresentato sulla tavola di progetto n°2 "planimetria aree di stoccaggio, schema fognario e particolari costruttivi" scala 1:200 del dicembre 2012, revisione 02 settembre 2013, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 1.5 I tipi di rifiuti, non pericolosi sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
	R13	R12	R5
01.04.08	X	X	X
01.04.13	X	X	X
02.01.04	X	X	
03.01.01	X	X	
10.02.10	X	X	
10.09.03	X	X	X
10.09.08	X	X	X
10.11.03	X	X	X
10.11.12	X	X	X
10.13.11	X	X	X
11.05.01	X	X	





Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
	R13	R12	R5
12.01.01	X	X	
12.01.17	X	X	X
15.01.02	X	X	
15.01.03	X	X	
15.01.04	X	X	
15.01.06	X	X	
16.01.17	X	X	
17.01.01	X	X	X
17.01.02	X	X	X
17.01.03	X	X	X
17.01.07	X	X	X
17.02.01	X	X	
17.02.03	X	X	
17.03.02 limitatamente a catrame e asfalto prove- nienti da attività edile	X	X	X
17.04.01	X	X	
17.04.02	X	X	
17.04.03	X	X	
17.04.04	X	X	
17.04.05	X	X	
17.04.06	X	X	
17.04.07	X	X	
17.05.04	X	X	X
17.05.08	X	X	X
17.08.02	X	X	X
17.09.04	X	X	X
19.01.02	X	X	
19.10.02	X	X	
19.12.02	X	X	
19.12.04	X	X	
19.12.07	X	X	
20.01.38	X	X	
20.01.39	X	X	
20.01.40	X	X	
20.02.01 limitatamente a scarti vegetali da manu- tenzione del verde	X	X	





- 1.6 Le operazioni di trattamento di recupero (R5) consisteranno in fasi meccaniche, tecnologicamente interconnesse, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate finalizzate all'ottenimento di non rifiuti e/o materie prime seconde costituite da aggregati riciclati per l'edilizia;
- 1.7 La capacità complessiva di stoccaggio R13 è pari a 3.074 m³, così suddivisi:

DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITÀ MASSIMA
Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi finalizzata a selezione e cernita (R12);	144 m ³
Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi finalizzata a recupero (R5);	2.870
Messa in riserva (R13) in uscita di rifiuti non pericolosi decadenti dalla selezione e cernita (R12) e destinati a recupero presso altri impianti;	60 m ³

- 1.8 Il quantitativo totale di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12 – R5) è pari a 128.000 t/anno, così suddivisi:

DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITÀ MASSIMA
Trattamento di selezione e cernita (R12);	8.000 t/a
Trattamento finalizzato al recupero di materia inorganica(R5);	120.000 t/a

- 1.9 I limiti giornalieri di esercizio sono i seguenti:

OPERAZIONE	LIMITI GIORNALIERI ⁽¹⁾
Messa in riserva (R13) in ingresso;	3.014 m ³
Operazione di selezione e cernita R12;	30 t/g
Operazione di recupero di materia R5;	1.280 t/g

(1) = quantità massime giornaliere imposte dal Provvedimento Dirigenziale n° 12/A/ECO del 06/02/2013 di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., da intendersi non come dato medio, ma come limite massimo per ciascuna giornata di esercizio





1. Prescrizioni.

- 1.1. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (documentazione SISTRI o formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 1.2. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione, o della corrispondente documentazione prevista dalle procedure del SISTRI;
- 1.3. la ditta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al S.I.S.T.R.I. e alla documentazione relativa ove prevista (registri di carico e scarico, MUD, formulari), con riferimento anche ai contenuti della L. 7 agosto 2012 n. 134, del D.P.C.M. 20 dicembre 2012 e del D.M. 20/03/2013);
- 1.4. i materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di selezione e cernita, devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 1.5. le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 7 gennaio 1998 n° 36, della Regione Lombardia ed in particolare:
 - a) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, ovvero
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori od odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - b) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito e trattamento;
 - c) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di possibili sversamenti e percolamenti ;





- d) a gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
 - e) i contenitori dei rifiuti o le aree agli stessi dedicate devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 1.6. l'impianto deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro e dotato di cancelli di ingresso che garantiscano che il conferimento dei rifiuti avvenga in modo costantemente controllato. L'area interessata dall'impianto deve essere dotata di barriera esterna di protezione realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;
- 1.7. Sulla base di quanto dichiarato dalla ditta, in data 28/12/2012 e dei contenuti del punto 1) dell'allegato C della D.G.R. 19 novembre 2004, n° 19461, la stessa ditta dovrà avviare a recupero in rifiuti messi in riserva entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
- 1.8. i prodotti e/o le materie prime seconde e/o i non rifiuti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. In particolare gli aggregati riciclati per l'edilizia ottenuti dalle operazioni di recupero R5 dovranno rispettare le caratteristiche dettate dai Regolamenti UE e dalle norme UNI EN, vigenti in materia, secondo le indicazioni riportate nella relazione tecnica del progetto approvato;
- 1.9. i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento (selezione e cernita) dovranno essere conferiti agli impianti di recupero utilizzando i codici del CER appartenenti al capitolo 19, dell'allegato D al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi ad impianti di recupero finale;
- 1.10. i rifiuti soggetti a trasporto eolico e/o che per preservare le loro caratteristiche, ai fini del recupero, devono essere protetti dagli agenti atmosferici (in particolare, segatura, limature e trucioli di legno) dovranno essere stoccati in cassoni chiusi o coperti con teli impermeabili amovibili;
- 1.11. i rifiuti costituiti da scarti vegetali da manutenzione del verde (CER 20.02.01) dovranno essere avviati agli impianti finali di recupero entro 7 giorni dal ricevimento presso l'impianto, nel caso di frazione costituita da matrice erbacea con elevato tasso di umidità (foglie, erba, sfalci ecc.) ed entro 15 giorni dal ricevimento presso l'impianto, nel caso di frazione costituita da matrice legnosa (rami, tronchi ecc.). In ogni caso non possono essere ritirati rifiuti in avanzato stato di putrefazione e/o maleodoranti e devono essere evitate emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;





- 1.12. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni dettate dal Provvedimento Dirigenziale n° 12/A/ECO del 06/02/2013 del Dirigente del settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, relativo alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A.:
- 1.12.1. le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione) di sostanze polverulente siano, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate. In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, è ammesso, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, l'uso di sistemi di nebulizzazione d'acqua mediante un numero adeguato di ugelli posti nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali;
- 1.12.2. durante il funzionamento dell'impianto, si dovranno adottare appositi sistemi di abbattimento e contenimento delle polveri, quali nebulizzatori ad acqua o inaffiamento con acqua del materiale in ingresso e dei cumuli di materiale lavorato. Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente, dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità;
- 1.12.3. si dispongano, nei punti di discontinuità tra i nastri trasportatori, cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati non lo consenta, dispositivi di nebulizzazione ad acqua;
- 1.13. Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti, prodotti dalla ditta nel corso dell'attività di recupero, devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 1.14. Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.lgs. 152/2006 e dal r.r. 4/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 1.15. i dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima e seconda pioggia dovranno, se necessario, essere opportunamente modificati rendendoli conformi a quanto previsto dal R.R. n° 4/2006 e la gestione delle acque di prima pioggia attuata secondo i criteri previsti dall'art. 7 dello stesso Regolamento Regionale;
- 1.16. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati dalle vigenti normative, nazionali e regionali, in materia di inquinamento acustico. A tal proposito la ditta dovrà effettuare una campagna di rilevamento fonometrico con impianto a regime, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia. I risultati della valutazione dovranno essere trasmessi all'ARPA di Como e al Comune di Brenna, per le valutazioni di competenza. Dovranno inoltre essere realizzati gli interventi di mitigazione previsti dallo studio previsionale di impatto acustico allegato al progetto approvato. A tal proposito la ditta dovrà predisporre, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Piano di Monitoraggio Ambientale, redatto ai sensi dell'art. 3 comma 10 del R.R. n° 5/2011 della Regione Lombardia. Il piano di monitoraggio dovrà essere trasmesso ad ARPA, dandone informazione agli uffici provinciali e tale Piano dovrà prevedere, almeno, campagne di misura relative al rumore ed all'emissione di polveri, come disposto dal Provvedimento Dirigenziale n° 12/A/ECO del 06/02/2013 del Dirigente del settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como;





- 1.17. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 1.18. L'esercizio delle operazioni autorizzate deve essere conforme alla normativa igienico - sanitaria e di prevenzione degli infortuni vigente;
- 1.19. Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale:

il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata che, in caso di rischio di potenziale contaminazione di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere coerente con quanto disposto dal titolo V del predetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il ripristino dell'area ove insistono gli impianti deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

3.2 Piano di emergenza:

il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento di un piano di emergenza e fissare gli eventuali adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei VV.FF. e di altri organismi.





Oleoassorbente Tipo 500

A



B



C



D



FILARI ESSENZE ARBOREE

A-D SPECIE ARBUSTIVE AUTOCTONE (Carpinus Betulus)

B-C SPECIE ARBOREE AUTOCTONE (Corjlus Avellana)



NESPOLI ADRIANO sas

di Nespoli Elio & C.

22080 ARCSIO (CO) - Via S. Carlo, 1

IL COMMITTENTE:

IL TECNICO:



TAO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.N.C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 16 - 20865 USMATE VELATE (MB)

TEL. : 039 6755344

MAIL: info@taoambiente.it

COMMITTENTE: NESPOLI ADRIANO SAS
VIA VALSORDA - BRENNIA (CO)

OGGETTO: PLANIMETRIA AREE DI STOCCAGGIO,
SCHEMA FOGNARIO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SCALA: 1:200 - 1:1000 - 1:40 - 1:20 - 1:10

DATA: DICEMBRE 2012

AGG. 1: REV. 01 APRILE 2013

AGG. 2: REV. 02 SETTEMBRE 2013

AGG. 3:

TAVOLA

2

